

**Dichiarazione di consenso**

Registrazione, conservazione e valutazione o riproduzione di conversazioni telefoniche

di

**Nome Cognome** \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

di seguito il o la «**Dipendente**»

della

**Società** \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

NPA, località \_\_\_\_\_

IDI \_\_\_\_\_

di seguito la «**Società**»

**Contenuto**

<b>1</b>	<b>Scopo della registrazione delle conversazioni telefoniche</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Termini e definizioni</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Riproduzione delle conversazioni registrate</b>	<b>3</b>
3.1	Presupposti	3
3.2	Riproduzione	4
3.3	Eccezioni	4
<b>4</b>	<b>Accesso alle registrazioni vocali</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Periodo di conservazione e distruzione</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Trasmissione di dati a terzi</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Informazioni sulle persone interessate</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Dichiarazione di consenso</b>	<b>5</b>

## 1 Scopo della registrazione delle conversazioni telefoniche

- (1) Nell'ambito dell'adempimento dell'ordine legale della società e di terzi (cfr. art. 8 cpv. 1, art. 20 cpv. 1, cpv. 2 LAEI (RS 734.7); collettivamente denominati «Parti») e dei diritti e obblighi derivanti dagli accordi conclusi tra le Parti, le telefonate in entrata e in uscita possono essere registrate ed elaborate dalle Parti per motivi di sicurezza.
- (2) La registrazioni permettono alle Parti, se necessario, di ricostruire gli eventi di incidenti o perturbazioni nella gestione della rete e/o di valutare e/o avviare misure per migliorare la sicurezza nella gestione della rete.
- (3) Altre conversazioni telefoniche non legate all'ordine legale nonché ai diritti e agli obblighi contrattuali delle Parti non possono essere riprodotte dalle Parti. Sono riservate le registrazioni vocali in casi individuali giustificati, che devono essere approvati in anticipo dal rispettivo servizio giuridico competente di una Parte e di cui la rispettiva Parte deve essere informata prima di registrare la conversazione telefonica in questione.

## 2 Termini e definizioni

- (1) I termini usati nella presente dichiarazione di consenso sono usati secondo le definizioni della LAEI e della LPD (RS 235.1).
- (2) Inoltre, i seguenti termini si applicano a questa dichiarazione di consenso:

Termine	Descrizione
<b>Conservazione ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD</b>	La conservazione è l'attività per cui i dati sono mantenuti disponibili nel contesto di elaborazione, a differenza dell'archiviazione.
<b>Confidenziale ai sensi del punto 3.2 capoverso (2) della dichiarazione di consenso</b>	Le informazioni a cui solo un gruppo limitato di persone della rispettiva Parte può avere accesso devono essere classificate come confidenziali.
<b>Utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD</b>	L'utilizzazione è l'attività con cui la Parte autorizzata utilizza il contenuto informativo dei dati (ad es. la riproduzione).

## 3 Riproduzione delle conversazioni registrate

### 3.1 Presupposti

- (1) La riproduzione di registrazioni vocali deve essere giustificata, richiesta e documentata per iscritto utilizzando un modulo standardizzato.
- (2) La richiesta di riproduzione, che è indirizzata alle persone di cui al paragrafo (3) all'interno della propria società, deve riguardare una o più chiamate specifiche. Queste devono essere identificate da un evento specifico, il tempo o l'intervallo di tempo e gli interlocutori coinvolti. Solo allora una riproduzione può essere approvata.
- (3) La richiesta di cui al paragrafo (2) deve essere approvata dal/la dipendente responsabile del proprio servizio giuridico, dal supervisore del/la dipendente coinvolto/a nel colloquio e da un quadro dirigente della parte che ha presentato la domanda.

- (4) I dipendenti di entrambe le Parti che stanno conducendo la conversazione devono essere informati di qualsiasi registrazione vocale prima che venga riprodotta.

### **3.2 Riproduzione**

- (1) Durante la riproduzione della registrazione vocale devono essere presenti il/la dipendente responsabile del servizio giuridico (cfr. punto 3.1 paragrafo (3)) e il superiore del/la dipendente che conduce la conversazione o un superiore di grado più alto del dipartimento competente della Parte che invoca il diritto di ricorso ai sensi del punto 3.1 paragrafo (2).
- (2) Se necessario, durante la riproduzione di una registrazione vocale, una delle persone presenti può fare un riassunto del contenuto della conversazione. Questo riassunto deve essere classificata come confidenziale (cfr. punto 2 paragrafo (2)).
- (3) Se si accerta o si sospetta un reato o altre violazioni della legge, la Parte che riproduce le registrazioni vocali deve metterle al sicuro e, se necessario, fornirle alle autorità competenti. Il servizio giuridico responsabile determina l'ulteriore procedura in questi casi.

### **3.3 Eccezioni**

- (1) I sistemi telefonici possono avere una cosiddetta «funzione di replay» a causa di requisiti operativi (ad es. per evitare malintesi ed errori di promemoria). Questa funzione permette ai dipendenti delle Parti di riascoltare le chiamate effettuate negli ultimi 10 minuti dal loro rispettivo luogo di lavoro (dispositivo fisico).
- (2) Per fare uso della «funzione di replay», non è necessario ottenere l'approvazione descritta al punto 3.1 né seguire la procedura descritta al punto 3.2.

## **4 Accesso alle registrazioni vocali**

- (1) Tutte le registrazioni vocali sono classificate come confidenziali (cfr. punto 2, paragrafo (2)).
- (2) L'accesso alle registrazioni vocali deve essere limitato da misure tecniche a una cerchia ristretta di amministratori.
- (3) Gli amministratori possono controllare periodicamente se la registrazione e la memorizzazione delle chiamate è ancora garantita. A questo scopo, sono autorizzati ad aprire e riprodurre file casuali con le registrazioni vocali. Questi campioni casuali devono essere limitati nel numero e nella durata della riproduzione al minimo assoluto necessario. La riproduzione deve essere documentata, con una descrizione esatta della conversazione intercettata, l'intervallo di tempo dell'intercettazione e le persone presenti durante l'intercettazione.

## **5 Periodo di conservazione e distruzione**

- (1) Le registrazioni vocali sono conservate in modo sicuro e sono automaticamente cancellate dopo non più di 12 (dodici) mesi dal momento della registrazione.
- (2) Una conservazione più lunga è possibile solo con l'approvazione del rispettivo servizio giuridico competente della Parte che approva, a condizione che sia accertato o sospettato un reato o altre violazioni della legge, o che la conservazione sia necessaria per salvaguardare rivendicazioni legali o per difendere rivendicazioni legali di una delle Parti.
- (3) Un periodo di conservazione più lungo deve essere giustificato per iscritto.

## 6 Trasmissione di dati a terzi

- (1) Le Parti possono coinvolgere terzi (fornitori di servizi esterni) esclusivamente per la registrazione e la conservazione in conformità con i compiti descritti al punto 1 paragrafo (1) della dichiarazione di consenso nonché per la loro riproduzione e questo solo nella misura in cui i terzi coinvolti si impegnano e garantiscono di rispettare gli altri obblighi derivanti dalla presente dichiarazione di consenso nonché le disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati della LPD.
- (2) I terzi si impegnano inoltre a:
  - A. proteggere, mantenere in loro possesso e trattare come strettamente confidenziali tutte le informazioni riservate, indipendentemente da chi e quando siano state divulgate; e
  - B. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per l'adempimento dei loro obblighi in relazione allo scopo di cui al paragrafo (1) e solo nella misura necessaria a tale scopo; e
  - C. non divulgare le informazioni riservate a terzi.
- (3) Se i dati registrati sono necessari come prova in un procedimento penale o civile, saranno messi al sicuro dalla rispettiva Parte e consegnati alle autorità competenti insieme alla denuncia o all'azione. Allo stesso modo, la consegna avviene su ordine della polizia cantonale o del pubblico ministero. Il servizio giuridico è responsabile della consegna.

## 7 Informazioni sulle persone interessate

I dipendenti interessati sono informati della registrazione vocale con la presente dichiarazione di consenso e danno il loro consenso alla registrazione, conservazione e valutazione o riproduzione delle conversazioni telefoniche registrate (cfr. punto 8).

## 8 Dichiarazione di consenso

Con la mia firma confermo quanto segue:

- (1) Ho preso nota delle informazioni sulla registrazione, la conservazione e la valutazione o la riproduzione da parte delle Parti delle conversazioni telefoniche descritte al punto 1
- (2) Accetto che le Parti possano registrare, conservare e valutare le conversazioni per lo scopo menzionato e alle condizioni descritte nel punto 1, o incaricare un fornitore di servizi di farlo
- (3) Acconsento che i dipendenti attivi delle Parti possano usare la «funzione di replay» descritta al punto 3.3.

Cognome Nome \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

Data, luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_